

## Avviso n.36



www.setificio.gov.it | via Castelnuovo, 5 - 22100 Como | tel 031 271416 | fax 031 303257  
CM: COIS00700E | MAIL: cois00700e@istruzione.it | PEC: cois00700e@pec.istruzione.it  
CF: 80019860131 | CUF: UF4FBX

Ai docenti

Al personale non docente

**OGGETTO:** Autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l'a.s. 2019/20. Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di soggetti esterni pubblici e privati (Art. 508 del D.Lgs. 297/94, Art. 53 del D.Lgs. 165/01 novellato dalla Legge 190/2012).

Si ricorda al personale interessato, docente e non docente, che **è necessario entro il 12 ottobre 2019** presentare richiesta al Dirigente Scolastico per essere autorizzati alla libera professione o a svolgere altri incarichi, compilando i MODULI allegati, da consegnare in segreteria giuridica. Chi ha già consegnato richiesta scritta su altro modulo al Dirigente non è tenuto alla compilazione.

Qui di seguito si riportano le situazioni che interessano il personale con rapporto a tempo pieno o di part-time a orario maggiore del 50%.

**A.** Risultano assolutamente precluse:

- le attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
- le attività d'impresa commerciale e professionale.
- al personale docente è fatto divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto; il personale docente, ove fornisca lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 5 dell'art.508 del D. Lgs. 297/94 (nullità degli scrutini o prove di esame).

**B.** Sono compatibili e possono essere svolte senza autorizzazione:

1. le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
2. le attività (senza compenso), che siano espressive di diritti della personalità, di associazione di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (ad esempio, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili);
3. l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
4. la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
5. gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
6. gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di

- aspettativa per motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altra attività lavorativa retribuita);
7. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita;
8. le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
9. le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

**C.** Possono essere compatibili, previa verifica e autorizzazione del dirigente scolastico, tutte le attività lavorative che:

- sono caratterizzate da temporaneità e occasionalità dell'incarico;
- non siano in conflitto con gli interessi e con il principio del buon andamento dell'amministrazione;
- non pregiudichino il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente;
- siano svolte al di fuori dell'orario di servizio.

In un'ottica di attenuazione del dovere di esclusività, si ricorda che il comma 6 dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50%. L'esercizio di altre prestazioni di lavoro è comunque subordinato al rispetto di due limiti specifici:

- le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio;
- è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

In merito alla libera professione (ad esempio, le attività di ingegnere, avvocato, ecc), l'art. 508 del D. Lgs. 297/94 (espressamente richiamato dall'art.53, comma 1, del D.Lgs.165/2001) prevede al comma 15 che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Quindi, la libera professione può essere svolta dai docenti purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- non sia di pregiudizio alla funzione docente;
- sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio;
- sia praticata previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Como, 4 ottobre 2019

Il Dirigente Scolastico

Roberto Peverelli